



## DELIBERA PRESIDENZIALE

N.3 del 20/03/2020

**Oggetto: Sospensione dei termini dei procedimenti di Giustizia sportiva**

premesse

- che i DPCM del 09.03.2020 e del 11.03.2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, hanno disposto il divieto di spostamento e di adunanza su tutto il territorio nazionale fino al 03.04.2020;

preso atto

- che la Procura Generale dello Sport ha adottato dal 11.03.2020 la modalità di lavoro agile garantendo la prosecuzione di ogni sua attività (comunicazione del 10.03.2020 prot. n.1490);
- della comunicazione della Procura Generale dello Sport del 18.03.2020 prot. 1592 con particolare riferimento all'art. 83 "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare" del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".
- che il comma 2 del sopracitato articolo dispone "Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546".

delibera

di sospendere, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, sino alla data del 15.04.2020, tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto nell'ambito dei procedimenti di cui al Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S.

Le udienze già fissate per data antecedente si intendono rinviate d'ufficio a data successiva al 15.04.2020, che sarà stabilita e tempestivamente comunicata alle parti e altri eventuali interessati a cura del competente Organo Giudicante.

La presente delibera consta di n.1 pagina e sarà oggetto di ratifica da parte del Consiglio Federale F.I.Bi.S. alla prima riunione successiva alla data della presente delibera.

Il Presidente  
Dott. Andrea Mancino